

Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
Dipartimento di Lettere e Beni culturali
**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO
IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI - A.A. 2024/2025**

- Art. 1. Oggetto e finalità
- Art. 2. Obiettivi e descrizione del percorso formativo
- Art. 3. Sbocchi occupazionali e profili professionali previsti per i laureati
- Art. 4. Organizzazione del Corso di Studio e quadro generale delle attività formative
- Art. 5. Crediti Formativi Universitari
- Art. 6. Frequenza
- Art. 7. Requisiti di ammissione
- Art. 8. Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU
- Art. 9. Prova finale e conseguimento del titolo di studio
- Art. 10. Sistema di Assicurazione interna Qualità e valutazione dell'attività didattica
- Art. 11. Tutorato
- Art. 12. Riconoscimento CFU
- Art. 13. Mobilità studentesca
- Art. 14. Riconoscimento degli studi compiuti all'estero
- Art. 15. Equipollenza del titolo di studio
- Art. 16. Studenti impegnati a tempo pieno e parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione e decadenza dagli studi
- Art. 17. Ammissione a singoli insegnamenti
- Art. 18. Docenti di Riferimento – Piani di Studio
- Art. 19. Rinvio
- Art. 20. Modifica regolamento
- Art. 21. Norme transitorie

Art. 1

Oggetto e finalità

Oggetto e finalità

1. Il Corso di Studio in Conservazione dei Beni Culturali rientra nella Classe delle Lauree Triennali in Beni Culturali L-1. La struttura didattica di riferimento del Corso di Studio è il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli' - DiLBeC, di seguito denominato Dipartimento.
2. Le attività didattiche del Corso di Studio in Conservazione dei BB.CC. sono organizzate e gestite dal Consiglio del Corso di Studio (CCdS), i cui compiti sono disciplinati nell'Art. 33 dello Statuto d'Ateneo (D.R. 645 del 17/10/2016), in vigore dal 23/11/2016.
3. Il presente Regolamento Didattico specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Studio in Conservazione dei BB.CC. in conformità all'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma I, del D.M. 270/2004, e dall'art. 6, comma I, del D.M. 47/2013, e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo (RDA - D.R. 840 del 9.9.2013). Il Regolamento Didattico è deliberato dal Dipartimento, nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.
4. L'ordinamento didattico in vigore del Corso di Studio in Conservazione dei BB.CC. è riportato sul sito di Dipartimento e risulta altresì sul sito ministeriale della scheda SUA-CDS, nella sezione B, quadro B1, allegata al presente regolamento.

5. Gli allegati indicati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art. 2

Obiettivi e descrizione del percorso formativo

1. Il Corso di Studio in Conservazione dei BB.CC. ha lo scopo di formare figure professionali in grado di svolgere un'ampia gamma di attività all'interno e/o in collaborazione con istituzioni pubbliche e aziende legate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, nonché fornire le conoscenze di base propedeutiche a percorsi formativi più specifici (Lauree Magistrali, Master, ecc.). Intende fornire agli/alle studenti/studentesse solide conoscenze di base sul piano contenutistico, nonché strumenti idonei a maturare un adeguato livello di consapevolezza. I/Le laureati/laureate acquisiranno le conoscenze relative alle discipline storiche, storico artistiche, archeologiche, storico-bibliografiche e storico-documentarie, oltre che saperi legati alle nuove tecnologie, a strategie di programmazione e di promozione territoriale. Saranno pertanto in grado di contestualizzare adeguatamente i problemi legati alla conoscenza, alla fruizione, alla conservazione e alla valorizzazione dei Beni culturali e di affrontarli con la competenza richiesta ad un operatore/un'operatrice del settore che non riveste tuttavia incarichi dirigenziali. Alla fine del percorso triennale i/le laureati/laureate godranno di una buona formazione di base e di un ampio spettro di conoscenze e competenze nei vari settori dei Beni culturali (patrimonio archivistico, librario, archeologico, storico-artistico), sulla legislazione dei Beni culturali e delle attività e servizi connessi; saranno in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti di competenza e saranno in grado di utilizzare almeno due lingue dell'Unione Europea, oltre l'italiano; saranno capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

2. I risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori Europei del titolo di studio, sono:

a) **Conoscenza e comprensione (knowledge and understanding):** il percorso formativo triennale consente di ottenere le conoscenze di base e le nozioni che caratterizzano il settore. Gli/Le studenti/studentesse dovranno, pertanto, comprendere sistematicamente gli aspetti e i concetti chiave della conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale nella sua totalità, avere una chiara conoscenza dello svolgimento dell'archeologia e della storia dell'arte - dai primordi all'età contemporanea - e, più in generale, del dibattito e delle strategie d'intervento di gestione legate alla pluralità e alla molteplicità delle testimonianze, soprattutto in relazione al territorio nazionale. Studenti e studentesse dovranno dunque essere in possesso di una mappa di saperi inerenti a tali discipline, basata sulla manualistica più aggiornata, opportunamente integrata da una selezione di contributi (monografie, articoli di riviste italiane e straniere, ecc.) tra i più recenti e significativi, consultazione di Opac e Metaopac di respiro nazionale e internazionale.

Tali capacità e tali conoscenze acquisite attraverso lezioni frontali, attività seminariali, sopralluoghi, scavi archeologici e studio individuale, saranno verificate, oltre che in sede d'esame, nel corso delle stesse lezioni, attraverso dibattiti, esercitazioni, verifiche orali e attività laboratoriali.

b) **Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding):** il/la laureato/laureata deve essere in grado di comprendere e interpretare gli avvenimenti storici, archeologici e storico-artistici, anche quelli più recenti, e i fenomeni culturali in relazione al proprio livello di conoscenze e comprensione. Deve essere in grado d'inquadrare storicamente e prospettivamente i materiali, le istituzioni e le attività culturali,

scegliere i metodi e la loro corretta applicazione per identificarli ed esaminarne le varie possibilità di lettura, promozione e valorizzazione. Gli studenti dovranno, dunque, conseguire un livello di comprensione che consenta loro di applicare in modo oculato, critico e creativo le proprie conoscenze anche su documenti di natura verbale e testuale, visiva e multimediale. Colui/colei che consegue il titolo deve inoltre dar prova di possedere le conoscenze professionalizzanti che gli/le permettano di inserirsi a pieno titolo nelle attività del settore prescelto, mostrandosi in grado di individuare prontamente i problemi e di prospettare l'adeguata soluzione. Strumenti determinanti per il raggiungimento di tali obiettivi saranno le esercitazioni, le visite guidate a musei, monumenti, scavi e altri istituti culturali - come biblioteche e archivi - nonché lo studio individuale.

Elementi di verifica, oltre all'esame conclusivo del modulo, saranno la discussione in aula, test di problem solving, la realizzazione di schede catalografiche o documentazione di scavo con elaborati grafici, la preparazione di brevi elaborati scritti (individuali e/o di gruppo). Le capacità di collocazione storica e di interpretazione dei Beni culturali saranno rese possibili grazie alle conoscenze apprese nel corso della preparazione agli esami fondamentali, quali l'intera gamma di quelli di Storia (greca, romana, medievale, moderna e contemporanea), oltre alle letterature (letteratura italiana, lingua/e straniera/e) ed alle materie caratterizzanti presenti nel percorso formativo. Queste ultime, collegate anche a discipline di natura prettamente 'tecnica' (dalla museologia alla aerofotogrammetria, dal restauro alla catalogazione), consentiranno di acquisire ulteriore sapere e ulteriore saper fare orientato alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio.

c) **Autonomia di giudizio (making judgements):** i saperi acquisiti e l'esperienza accumulata nel corso del triennio permetteranno ai/alle laureati/laureate di gestire con autonomia di giudizio la complessità del settore in cui andranno ad operare, e di utilizzare metodi appropriati per condurre attività di indagine, promozione e valorizzazione su argomenti specifici. Determinante - come strumento di acquisizione di tali capacità - sarà la riflessione sulle fonti bibliografiche e sull'analisi dei documenti d'archivio, accanto all'utilizzo e alla sperimentazione di altre basi di dati e fonti d'informazione che dovranno consentire loro di interpretare dati e trarre conclusioni utili per processi di valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio culturale. Al fine di accrescere le capacità di indagine critica, valutazione e sintesi di idee nuove e complesse, ciascun/ciascuna discente parteciperà ad attività seminariali condotte attraverso l'uso di fonti, immagini o altri materiali inediti o poco noti che dovranno far emergere eventuali capacità d'interpretazione originale dei dati. La verifica delle competenze acquisite sarà costante e potrà emergere dalle più disparate fasi del percorso formativo dello studente (discussioni di gruppo, shop-talks, dibattiti, esami di fine modulo).

d) **Abilità comunicative (communication skills):** il/la laureato/laureata nel triennio di Conservazione dei BB.CC.

dovrà essere in grado di operare efficacemente individualmente o come componente di un gruppo. Indispensabile, pertanto, sarà la sua capacità di comunicare in modo efficace su tutti i temi legati all'ambito culturale e professionale, sia in seno alla comunità di esperti con i quali avrà la possibilità di interagire, sia con vari esponenti della società civile. Dovrà, inoltre, dimostrare consapevolezza degli aspetti e delle responsabilità legate al settore dei Beni culturali e impegnarsi nell'etica professionale, nell'esercizio delle responsabilità e nel rispetto delle norme del settore, che dovrà essere in grado di chiarire con estrema semplicità e precisione a quanti opereranno con lui o ai suoi interlocutori non specialisti. Dovrà, infine, saper redigere testi chiari ed esaurienti, tenendo nella debita considerazione tutte le

indicazioni che, dal Ministero o dal dibattito più aggiornato, vengono date relativamente alla comunicazione dei Beni culturali. Anche queste conoscenze verranno affinate e verificate attraverso lezioni frontali, dibattiti, esercitazioni pratiche, attività di laboratorio e visite guidate.

e) Capacità di apprendimento (learning skills): al fine di consentire agli studenti l'atteso livello di conoscenze e di competenze, il corso prevede che le lezioni frontali si alternino all'esperienza sul campo, in tutta la gamma dei Beni culturali. Un solido presupposto è costituito dalle materie di base (opportunamente concentrante sul primo biennio del Corso di Studi), a partire dalle quali maturano le capacità di riflessione, la consapevolezza critica, espositiva (non solo in italiano, ma anche in inglese), su cui fa leva l'itinerario formativo delle materie caratterizzanti. Quanto alle materie affini e integrative, queste completano il prisma dell'offerta didattica, arricchendola di ulteriori contenuti e di ulteriori stimoli. Relativamente al singolo ambito disciplinare nonché in chiave interdisciplinare, seminari, esercitazioni e gruppi di studio mirano a garantire l'adeguato livello di approfondimento, in parallelo con la messa a fuoco del nesso che vincola la pluralità delle testimonianze del patrimonio culturale. Tirocini, stage e laboratori tendono a formare e a consolidare i fondamenti di una metodologia della ricerca, spendibile sia nel mondo del lavoro che in un eventuale prosieguo della carriera universitaria. È atteso, dunque, il raggiungimento dell'autonomia nell'analisi dei dati, nel reperimento e nell'interpretazione delle fonti, accanto a chiarezza espositiva sia scritta che orale.

Art. 3

Sbocchi occupazionali e profili professionali previsti per i/le laureati/e

I/Le laureati/laureate in Conservazione dei BB.CC. avranno le basi per applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione per supportare quanti operano, a diversi livelli, in istituzioni pubbliche e private - Musei, Soprintendenze, gallerie, centri espositivi, case editrici, biblioteche e archivi - possedendo competenze adeguate ad affiancare chi ha il compito di risolvere problemi nei diversi ambiti dei Beni culturali, o per risolverli in autonomia sotto adeguata guida di un dirigente. Hanno familiarità, per quel che concerne il curriculum archeologico, con l'utilizzo delle metodologie della ricerca, con particolare riferimento alle tecniche dello scavo e della ricognizione di superficie, all'analisi, classificazione e studio delle diverse fonti ed evidenze archeologiche; conoscono i principi e le leggi sulla tutela e conservazione del patrimonio culturale, sono aperti all'utilizzo delle più moderne tecniche d'indagine, comprese quelle informatiche; hanno inoltre la capacità di cogliere gli aspetti fondamentali della storia dell'arte (*curriculum* storico-artistico) - dall'età medievale alla contemporanea -, e le abilità per operare presso istituzioni pubbliche e private sopra citate, nel quadro di attività editoriali tradizionali, multimediali e telematiche e di enti e imprese a vario titolo interessate al patrimonio artistico; la capacità di operare coerentemente e con diversi ruoli nell'ambito delle istituzioni pubbliche e private deputate alla conservazione, alla promozione e comunicazione dei Beni culturali (*curriculum* Promozione culturale del territorio). Tali capacità sono verificate periodicamente mediante le relazioni sulle attività laboratoriali e le esperienze di ricerca autonoma, oltre che tramite gli esami di profitto e le prove di valutazione scritte e orali, le relazioni sulle esercitazioni effettuate e i seminari frequentati, la redazione di un elaborato scritto in sede di prova finale.

Art. 4

Organizzazione del Corso di Studio e quadro generale delle attività formative

1. Il Corso di Studio è organizzato in percorsi formativi nell'ambito di tre *curricula*. Il quadro delle attività formative e la programmazione degli insegnamenti nei diversi *curricula* per la coorte di riferimento sono indicati nell'Allegato 2 (didattica programmata) nel rispetto dei vincoli, in termini di CFU, contenuti nell'Ordinamento didattico (Allegato 1).

2. L'attività didattica assistita è articolata in lezioni, esercitazioni, sopralluoghi e attività di laboratorio.

3. Le attività formative previste per il Corso di Studio, con indicazioni dettagliate su:

a) insegnamenti attivati, la loro eventuale articolazione in moduli integrati, nonché i relativi obiettivi formativi specifici;

b) i CFU assegnati a ciascuna attività formativa;

c) le eventuali propedeuticità;

d) l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di Studio, gli insegnamenti corrispondenti; e le modalità di copertura;

e) piano di studio statutario per ciascun *curriculum*;

sono definite annualmente dal Dipartimento su proposta del CCdS nel rispetto dell'Ordinamento didattico del Corso di Studio in Conservazione dei BBCC e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative dell'Offerta didattica programmata del Corso di Studio in Conservazione dei BBCC, e sono riportate nella Offerta didattica erogata del Corso di Studio in Conservazione dei BBCC e sono riportate nell'Allegato 3 (didattica erogata).

4. I piani di studio non prevedono propedeuticità fra gli insegnamenti. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di Studio sono consultabili sul sito del Dipartimento.

5. Il percorso formativo non prevede un piano di studio individuale se non per le attività formative in alternativa tra loro e per quelle autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo. Gli studenti sono tenuti alla compilazione del piano carriera prima di sostenere gli esami: la mancata compilazione del piano carriera potrebbe essere causa dell'impossibilità di prenotarsi ad un appello. Superati i due anni dall'iscrizione, gli studenti non possono modificare il piano di studi. Qualora intendessero apportare modifiche, sono tenuti a farne richiesta attraverso la casella di posta elettronica istituzionale alla Segreteria studenti, che provvederà secondo le regole stabilite. Il numero di CFU stabilito per ogni singola disciplina, compresa l'attività a scelta dello studente, non può subire variazioni, né in aumento né in diminuzione rispetto a quanto stabilito in sede di programmazione dell'attività didattica del Corso di Studio.

6. Nel piano di studio sono previsti CFU a scelta dello studente, che debbono corrispondere ad attività coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. Lo studente può optare:

a) per insegnamenti di pari livello presenti nell'offerta didattica dell'Ateneo, considerato che il Consiglio ritiene l'intera offerta formativa di pari livello dell'Ateneo coerente con gli obiettivi formativi del corso;

b) per attività di volta in volta accreditate dal Consiglio diverse dagli insegnamenti;

c) per ulteriori attività non contemplate ai punti a e b, presentando richiesta al Consiglio tramite domanda in carta semplice indirizzata alla Segreteria Studenti: per la valutazione di tali attività lo studente deve fornire unitamente alla domanda una breve relazione sulle tematiche dell'attività di cui richiede.

7. Lo studente può proporre liberamente le attività a scelta purché coerenti con il progetto formativo. Ognuna delle attività diverse da un insegnamento attivato nel Corso di Studio

e predisposta con l'assistenza e sotto la responsabilità di un tutor, di norma un docente del Dipartimento, secondo modalità stabilite dal CCdS, che certifica alla Presidenza del CCdS l'avvenuta acquisizione dei CFU corrispondenti all'attività svolta. Se lo studente intende acquisire CFU sostenendo un esame relativo ad un insegnamento di un altro Corso di Studio dell'Ateneo deve presentare richiesta al CCdS. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

8. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame, o attraverso altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite. È consentito altresì proporre un piano che preveda l'acquisizione di CFU aggiuntivi rispetto al numero minimo (180 CFU) indicato nell'Ordinamento didattico.

9. Il Manifesto degli Studi, pubblicato annualmente sul sito del Dipartimento nella Sezione Didattica, porta a conoscenza degli studenti l'offerta formativa unitamente alle altre norme e notizie utili a illustrare le attività didattiche. Saranno inoltre disponibili sul sito i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio.

10. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra settembre e il giugno successivo. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi.

11. Le attività didattiche del Corso di Studio, così come le prove di esame, sono articolate in due periodi di insegnamento (semestri), stabiliti dal calendario didattico approvato annualmente.

La ripartizione delle attività didattiche nei due semestri è bilanciata, di norma, sui crediti da assegnare in modo tale che gli studenti siano messi in grado di frequentare e sostenere gli esami nei tempi previsti per ogni anno accademico. Le attività didattiche vengono svolte, di norma, in forma di lezioni frontali, laboratori, seminari; possono essere articolate in moduli ed essere svolte da più docenti in forma di co-teaching.

Art. 5

Crediti Formativi Universitari

1. Le attività formative del Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di Crediti Formativi Universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.

2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente. La ripartizione fra attività didattica assistita e studio personale è la seguente: 5 ore di attività assistita e 20 ore di studio personale;

3. La quantità di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno nel Corso di Studio è fissata in 60 CFU;

4. La durata di corso è di tre anni.

Art. 6

Frequenza

La frequenza delle attività didattiche non è obbligatoria, ma vivamente e caldamente consigliata.

Art. 7

Requisiti di ammissione

a. In ossequio all'art. 22, c. 1 del RDA, per essere ammessi al Corso di Studio, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio, anche conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Inoltre, per l'accesso ai tre curricula previsti dal CdS si richiedono buone conoscenze di base, in particolare: la capacità di intendere bene e di esporre in forma scritta ed orale un testo in italiano; la capacità di comprendere, sulla base della formazione scolastica, la lingua inglese; una sufficiente preparazione scolastica nelle discipline letterarie, storiche e storico-artistiche in particolare.

b. A seguito dell'immatricolazione gli/le studenti/studentesse dovranno obbligatoriamente sostenere una prova di valutazione telematica (TOLC-SU), il cui esito non è vincolante ai fini della predetta iscrizione, ma ha il solo scopo di verificare lo stato delle conoscenze di base. La gestione delle prove – la cui struttura è consultabile al link (<https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-studi-umanistici/struttura-della-prova-e-sillabo>) - è affidata ad apposita Commissione nominata dal Consiglio di CdS su proposta del Presidente.

Qualora la verifica non abbia esito positivo, la Commissione attribuisce allo/alla studente/studentessa specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da assolvere necessariamente nel primo anno di corso tramite la frequenza dei corsi di primo sostegno, che il CdS organizza di regola durante la prima pausa didattica del primo anno (gennaio-marzo).

c. Le/gli studentesse/studenti diversamente abili che vogliono iscriversi al Corso di Studio possono farne richiesta e usufruire dei servizi di tutorato offerti dal Dipartimento ([Dipartimento di Lettere e Beni Culturali - Inclusione, Disabilità, DSA](#)). Essi hanno lo scopo di ridurre al minimo qualsiasi ostacolo si possa manifestare all'interno della struttura universitaria, in relazione ai vari tipi di disabilità.

Art. 8

Tipologia delle forme didattiche, verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Per fare acquisire al/alla laureato/laureata in Conservazione dei BBCC le necessarie conoscenze, capacità e competenze, il Corso di Studio prevede: lezioni in cui gli/le studenti/studentesse avranno la possibilità di confrontarsi con temi di attualità nella ricerca sui Beni culturali (in particolare sulle nuove forme di comunicazione del patrimonio culturale) e sul possibile contributo del settore allo sviluppo economico sostenibile dei territori; la partecipazione ad esercitazioni, seminari, workshop e tirocini tenuti da esperti nazionali e internazionali; attività pratiche e gestionali (tirocini) presso Soprintendenze, Musei, Archivi e Biblioteche, Fondazioni o aziende private che operano nel settore; preparazione di relazioni nel corso degli studi e dell'elaborato finale. A tali obiettivi saranno orientati i contenuti e le metodologie delle lezioni e delle altre attività didattiche. 2. I/Le docenti definiscono l'articolazione delle attività formative dei vari insegnamenti selezionando le modalità ritenute più opportune (lezioni dialogate, esercitazioni in piccolo e medio gruppo, visioni e analisi di materiali audiovisivi e multimediali, studi di caso, produzioni di varia natura, anche elaborate dagli studenti singolarmente o in piccoli gruppi, ecc.) in relazione ai contenuti e agli obiettivi formativi del proprio insegnamento e del Corso di Studio. Qualora lo ritengano opportuno, possono affiancare alla didattica frontale attività integrative fuori sede, previa autorizzazione del Presidente e successiva comunicazione al competente Consiglio. 3. I/Le docenti sono tenuti a specificare l'articolazione delle modalità di insegnamento nei programmi dei singoli corsi, pubblicati annualmente sul portale docenti.

4. La verifica del profitto degli studenti avviene attraverso un esame finale, che può dare luogo ad una votazione (esami di profitto) o a un giudizio di idoneità. I CFU corrispondenti a ciascuna attività indicata nel piano di studio sono acquisiti dallo/dalla studente/studentessa con il superamento dell'esame finale.
5. Per tutti gli insegnamenti del Corso di Studio, gli esami di profitto prevedono una prova orale e/o una prova scritta. Tutti gli insegnamenti possono prevedere prove intermedie in qualunque forma.
6. Per gli insegnamenti articolati in moduli coordinati, i/le docenti titolari dei moduli partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.
7. Gli esami finali si svolgono sotto la responsabilità di una Commissione nominata ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione d'esame è costituita da almeno due membri, di cui uno è il Presidente.
8. La valutazione degli esami di profitto è espressa in trentesimi. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/trentesimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/trentesimi, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione esaminatrice.
9. La conoscenza delle lingue straniere (abilità) è verificata attraverso un colloquio, che dà luogo a un giudizio di idoneità o di riprovazione.
10. Il calendario degli esami di profitto, contenente le informazioni relative a giorno, e ora delle singole sedute d'esami, è predisposto dal Direttore del Consiglio di Dipartimento e reso pubblico.
11. Eventuali rinvii delle sedute di esame possono essere disposti, con congruo anticipo e per comprovati motivi, dal Direttore del Dipartimento. Il Presidente della Commissione d'esame provvede a informare gli studenti e il Presidente del CCdS. In nessun caso la data di una sessione di esami può essere anticipata.
12. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.

Art. 9

Prova finale e conseguimento del titolo di studio

La disciplina della materia al presente capo è demandata all'apposito Regolamento per la disciplina della tesi e dell'esame di laurea, parte integrante del Regolamento di Dipartimento.

Art. 10

Sistema di Assicurazione interna Qualità e valutazione dell'attività didattica

Il CCdS attua forme di valutazione dell'attività didattica attraverso il Sistema di Assicurazione Qualità (AQ). Il Gruppo AQ (coordinato dal Referente per la Qualità ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento Didattico di Ateneo) è costituito dal Presidente del CdS e da almeno un altro docente strutturato, nonché dai rappresentanti degli studenti e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Esso è istituito dal CCdS al fine di evidenziare eventuali problemi e/o inadeguatezze dell'attività didattica che ne rendano difficile o ne compromettano l'efficienza e l'efficacia, e per poterne individuare i possibili rimedi. In particolare, il Gruppo provvede annualmente alla scheda di Monitoraggio annuale (SMA) e, periodicamente, al Rapporto di Riesame ciclico.

Art. 11

Attività di tutorato

a. Ai sensi dell'art. 33 del RDA e per sostenere e assistere gli studenti nel percorso formativo, il CdS prevede attività di tutorato integrative (ATi), connesse agli esami di profitto, anche in modalità telematica. Tali attività riguardano l'organizzazione dello studio personale, la compilazione del piano di studi, l'approccio agli esami di profitto e alla prova finale, e per le matricole il primo orientamento rispetto ai possibili problemi che possono incontrarsi nel passaggio dalla Scuola secondaria all'Università.

b. Sono altresì previste attività di tutorato disciplinari (ATd), connesse ai corsi curriculari per i quali siano individuate particolari esigenze di allineamento delle conoscenze da parte delle/degli studenti/studentesse ai prerequisiti necessari alla frequenza. Le ATd verranno di volta in volta stabilite da una Commissione interna al CdS, sulla base del monitoraggio delle performances degli studenti. La partecipazione alle ATd può essere ritenuta obbligatoria ai fini dell'accesso agli esami di profitto. Struttura e modalità organizzative delle ATd sono esplicitate nel *Syllabus* degli insegnamenti curriculari di riferimento.

Art. 12

Riconoscimento CFU

1. I trasferimenti ed i passaggi da altri Corsi di Studio sono regolamentati dall'art. 26 del RDA.

2. Le richieste di trasferimento presso il Corso di Studio in Conservazione dei BB.CC. di studenti/studentesse provenienti da altra Università, italiana o straniera, e le richieste di passaggio al Corso di Studio di studenti provenienti da Corsi di Studio dell'Ateneo, sono subordinate ad approvazione del Consiglio di CdS. Quest'ultimo valuta l'eventuale riconoscimento - totale o parziale - della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

3. Per il riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito una Laurea presso l'Ateneo o in altra Università italiana, e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi, il CCdS prende in considerazione soltanto le attività formative ritenute attuali e congrue con gli obiettivi formativi del Corso di Studio.

Art. 13

Mobilità studentesca

Le norme relative alla mobilità studentesca del CdS si uniformano all'art. 26 del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 14

Riconoscimento degli studi compiuti all'estero

1. Il CCdS, allo scopo di migliorare il livello di internazionalizzazione del percorso formativo, incoraggia gli studenti a svolgere periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con Università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.

2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 a 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'Università di accoglienza, valido ai fini della carriera universitaria, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. Il CCdS può raccomandare durate ottimali, in relazione all'organizzazione del corso stesso.

3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio.

4. Il CCdS provvede a verificare la coerenza dell'intero piano di studio, da seguire all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, o la corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato. Nel caso in cui sussista un accordo istituzionale preventivamente stipulato secondo le modalità previste dall'Unione Europea, oppure nel caso in cui il CCdS abbia approvato nell'ambito di altri programmi di scambio tabelle di equivalenza con insegnamenti e seminari tenuti presso l'Università partner o Istituti di istruzione universitaria equiparati, il riconoscimento dei piani di studio che rientrano nel suddetto accordo o coerenti con le suddette tabelle di equivalenza è dato per acquisito, fatti salvi gli opportuni accertamenti in sede amministrativa.

5. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi all'estero deve presentare apposita domanda, nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che si propone di seguire all'estero e presso quali Università. La domanda è sottoposta all'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, che delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti e del parere espresso dal CCdS.

Art. 15.

Equipollenza del titolo di studio

Si rinvia, nel merito, a quanto previsto dal decreto interministeriale 9/7/2009, pubblicato sulla G.U. del 7/10/2010, e successive modifiche.

Art. 16

Studenti impegnati a tempo pieno e parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione e decadenza dagli studi

1. Secondo quanto recita l'Art. 10, comma 3 del Regolamento di Ateneo, la quantità di impegno annuo complessivo di uno/una studente/studentessa a tempo pieno è fissata in 60 CFU.

2. Ai sensi dell'Art. 32 del RDA, il CCdS può proporre al Consiglio di Dipartimento, per l'approvazione in Senato Accademico, l'adozione di particolari modalità organizzative per gli/le studenti/studentesse 'a tempo parziale', consentendo loro di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio in tempi più lunghi di quelli legali, senza cadere nelle condizioni di fuori corso e potendo usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti.

3. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che non siano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al Corso di Studio, e che prevedano di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione.

4. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo/la studente/studentessa è considerato/a come impegnato a tempo pieno.

5. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

6. Lo/La studente/studentessa che non abbia acquisito un numero significativo di crediti nel corso dell'anno accademico può chiedere l'iscrizione come ripetente.

7. Lo/La studente/studentessa che, durante il percorso formativo prescelto, non abbia completato gli studi potrà ottenere l'iscrizione come studente 'fuori corso'.

Art. 17

Ammissione a singoli insegnamenti

Si rinvia, al riguardo, all'art. 31 del RDA.

Art. 18

Docenti di riferimento – Piani di Studio

Per i docenti di riferimento e i Piani di Studio del Corso in Conservazione dei BB.CC., si rinvia al sito del Dipartimento. Gli studenti iscritti, nei primi due anni, dovranno compilare online il proprio piano di studio all'inizio di ogni anno accademico. Eventuali modifiche al piano possono essere apportate all'atto dell'iscrizione al successivo a.a. entro il termine del 31 ottobre. Le domande in bollo vanno presentate alla Segreteria studenti, dopo il nulla osta del Presidente di CdS.

Art. 19

Rinvii

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le norme previste dalla vigente legislazione e dagli atti normativi che disciplinano l'Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli'.

Art. 20

Modifica regolamento

Il presente regolamento è suscettibile di modifica sulla base di analitica motivata proposta. Tale modifica, proposta dal CdS e soggetta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Art. 21

Norme transitorie

Il presente regolamento si applica a partire dall'a.a. 2022-23, salvo quanto previsto dagli avvisi di ammissione pubblicati prima della sua entrata in vigore.